



Consulta Professioni Sanitarie della Lombardia

Via della Commenda, 28 - 20122 Milano
02/55184849 - 02/55184876 (fax)
e-mail: consulta.professionisanitarie@virgilio.it

Milano 30/3/2015

Pregiatissimi Consiglieri,

la riforma del Sistema Socio-Sanitario Regionale attraverso gli emendamenti alla L.R. 33/09 è vista e vissuta dalla Consulta delle Professioni Sanitarie (di seguito Consulta) con soddisfazione e desiderio di partecipazione al fine di rendere il SSR più appropriato ai nuovi bisogni, più efficiente nelle cure, più equo nell'accesso e più sostenibile nei costi.

Nel panorama socio-sanitario le Professioni Sanitarie sono un fulcro imprescindibile sia perché strettamente a contatto con le Persone assistite, passaggio obbligato per l'umanizzazione delle cure, sia perché capaci di realizzare sul campo le conquiste scientifiche, le procedure validate, i percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali-riabilitativi creati dalle Società scientifiche, dagli Ordini e Collegi e dalle Associazioni di categoria. L'eccellenza del sistema sanitario regionale è tale e proseguirà ad esserlo se riuscirà ad attrarre e motivare i migliori professionisti, ad elevare lo standard medio degli operatori a vario titolo coinvolti nell'assistenza al Paziente.

Viste le premesse e la necessità, propria di tutte le forze politiche, di creare una filiera socio-sanitaria appropriata ed efficiente ci chiediamo allora come mai vi siano progetti di riforma che vogliono sanare a tutti i costi figure professionali anacronistiche, prive di identità e di contenuto, estranee al circuito scientifico-formativo delle Università, che hanno solo due pregi: di essere "nominate" (ma mai definite) da un regio decreto del 1928, e di essere "tanti, sempre più".

Ci riferiamo alle figure del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, e ad altre figure affini come i massofisioterapisti.

Le proposte per le Professioni Sanitarie devono essere ben definite anche attraverso la creazione di un Dipartimento delle stesse direttamente nominato dal Direttore Generale delle future Aziende e non possono essere confuse in tentativi senza fondamento legislativo atti a dare una collocazione istituzionale a figure del tutto marginali, di cui nessuno ha ad oggi mai disciplinato il percorso formativo, il contenuto professionale e le modalità organizzative di svolgimento dell'attività. Figure che non colmano alcun "vuoto" di domanda assistenziale, ma che pretendono di sottrarre ambiti di attività ai veri professionisti sanitari, quelli regolarmente formati e abilitati a norma di legge e secondo standard comuni ed uniformi agli altri paesi europei.

E' noto, ed è stato più volte ripetuto, che l'individuazione delle figure professionali, con i profili e i titoli abilitanti, è materia riservata allo Stato, e che la Regione non può da sé disciplinare i compiti, gli ambiti di attività e il contenuto formativo di queste figure. Innumerevoli sono al riguardo i precedenti di incostituzionalità, alcuni specificamente riferiti proprio al massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, altri riguardanti leggi regionali lombarde.

La consulta chiede questo: di stralciare dalla riforma quelle disposizioni, effimere ed incostituzionali, che mirano a disciplinare figure professionali indefinite ed inattuali, e di investire invece sulla capacità, autonomia e responsabilità delle professioni sanitarie compiutamente normate dalla legge.

Solo per completezza e per migliore comprensione della questione, si riportano qui di seguito alcuni riferimenti giurisprudenziali:



Consulta Professioni Sanitarie della Lombardia

Via della Commenda, 28 - 20122 Milano
02/55184849 - 02/55184876 (fax)
e-mail: consulta.professionisanitarie@virgilio.it

1) Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3410 del 21 giugno 2013:

ha ritenuto legittimo il diniego regionale di autorizzare corsi per massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici stabilendo che:

a) successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, nella materia delle professioni, rientrate nella competenza legislativa concorrente, costituiscono principi fondamentali (come tali riservati alla legge statale), la determinazione delle figure professionali e la definizione degli elementi costitutivi e delle modalità formative, per cui non spetta alla legge regionale creare nuove professioni o introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge statale (cfr. Corte cost. n. 319 del 2005 resa proprio sulla l.r. abruzzese sopra menzionata, nonché le ulteriori pronunce che si sono succedute sul punto, da ultimo v. Corte cost. n. 86 del 2012); coerentemente sono ritenuti lesivi i provvedimenti regionali che regolano ultra vires i percorsi professionali sanitari invadendo la competenza statale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2010, n. 4427); in definitiva, la circostanza che il T.U.L.S. contempli ancora formalmente la figura del massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è irrilevante in assenza di una compiuta disciplina di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti dalla Costituzione (statale e regionale);

b) come ben evidenziato da questo Consiglio (cfr. parere dell'adunanza generale 11 aprile 2002, n. 67/2002), le riforme intervenute sul calare del 1999 (in particolare la L. n. 42 del 1999, che ha trasformato le arti sanitarie ausiliarie in professioni sanitarie attraendo la relativa formazione nell'area del diploma universitario, nonché l'art. 3 octies D.Lgs. n. 502 del 1992 cit.), dimostrano che le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell'ordinamento se manca l'individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi.

2) T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza n. 676 del 9 marzo 2011

l'operatore in questione (massaggiatore capo-bagnino degli stabilimenti idroterapici) non risulta compreso fra quelli che la vigente normativa individua come indispensabili per ottenere l'accREDITAMENTO; soltanto in aggiunta al personale che la normativa individua come necessaria, il massaggiatore ed il capo bagnino degli stabilimenti idroterapici potranno compiere **atti non riservati ai professionisti sanitari** o agli esercenti un'altra arte ausiliaria delle professioni sanitarie; per quanto specificatamente attiene alla strutture private convenzionate, l'assunzione di tali operatori non concorre a soddisfare i requisiti dei professionisti della riabilitazione (ortopedici, fisioterapisti, terapisti occupazionali) che dette strutture devono impiegare per ottenere l'accREDITAMENTO; il massaggiatore capo bagnino, diversamente dal fisioterapista e dal massofisioterapista, non può diventare massaggiatore sportivo. (...) può svolgere la propria **attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista** (...) Il campo operativo di siffatta figura resta limitata allo **svolgimento di compiti meramente esecutivi.**

3) Corte Costituzionale, sentenza n. 319 del 2005

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale dell'Abruzzo 23 gennaio 2004 n. 2 che disciplina l'istituzione e l'organizzazione da parte della Regione Abruzzo di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1).



Consulta Professioni Sanitarie della Lombardia

Via della Commenda, 28 - 20122 Milano
02/55184849 - 02/55184876 (fax)
e-mail: consulta.professionisanitarie@virgilio.it

4) Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2014 per questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 6 del 2014, recante norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

In base alla giurisprudenza costituzionale che può dirsi ormai consolidata, infatti, l'individuazione di nuove figure professionali, dei loro contenuti, dei titoli per accedervi e dei relativi ordinamenti didattici attiene alla definizione dei principi fondamentali in materia di professioni, è riservata alla potestà legislativa dello Stato, mentre alle regioni è consentita solo l'emanazione della normativa di dettaglio nell'ambito della predetta legislazione statale di principio e, esclusivamente, per quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Sentenze n. 40/2006; n. 222/2008; n. 93/2008; n. 131/2010).

Deve concludersi, quindi, che «non è nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali (Sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (Sentenza n. 355 del 2005)».

Cio' appare ancora più evidente nel settore sanitario, dove la materia delle professioni si intreccia inevitabilmente con quella della tutela della salute, anch'essa rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente, entro la quale lo Stato è chiamato a definire i principi fondamentali.

Con specifico riferimento alle suddette figure del massaggiatore e del capo bagnino negli stabilimenti idroterapici, si deve ribadire che, nonostante la citata legge n. 1264/1927 contempli ancora tali figure, i relativi ordinamenti professionali non possono considerarsi, nella sostanza, definiti, stante l'assenza dei provvedimenti statali di disciplina dei rispettivi ordinamenti didattici. Non può, dunque, ritenersi ammissibile la regolamentazione differenziata, da parte delle regioni, di una figura professionale che sostanzialmente non è stata definita, ancorché formalmente prevista dalla legge statale.

Documento redatto e sottoscritto da:

Collegio Professionale Tecnici Sanitari Radiologia Medica della Lombardia

Collegio Professionale Ostetriche della Lombardia

AASVL - FeNAAS Associazione Assistenti Sanitari Lombardia - Federazione Nazionale Assistenti Sanitari

AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Lombardia

AITA Associazione Italiana Tecnici Audiometristi

AITO Associazione Italiana Terapisti Occupazionali

AITNE Associazione Italiana dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

ALL Associazione Logopedista Lombardi

ANDID Associazione Nazionale Dietisti

ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali

ANPeC Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardiochirurgia

ANTEl Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio

ANUPI Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani

UNPISI Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario d'Italia

AIP Associazione Italiana Podologia

AITeP Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione

ALTeRP Tecnici dell'Educazione Riabilitazione Psichiatrica



Consulta Professioni Sanitarie della Lombardia

Via della Commenda, 28 - 20122 Milano
02/55184849 - 02/55184876 (fax)
e-mail: consulta.professionisanitarie@virgilio.it

AIDI	Associazione Igienisti Dentali Italiana
AIORAO	Associazione Italiana Ortottisti
AITN	Associazione Italiana Tecnici Neurofisiopatologia
ARIR	Associazione Riabilitatori dell'Insufficienza Respiratoria
UNID	Unione Nazionale Igienisti Dentali

Per la Consulta delle Professioni Sanitarie della Lombardia

(dott. Massimiliano Sabatino)